

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente circolare desideriamo informarLa del **differimento al 30 giugno 2021** del termine di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 30 aprile 2021.

Il nuovo decreto "Sostegni bis" modifica il comma 1 dell'articolo 68, del D.L 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardante la **sospensione dei termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.**

Inizialmente la sospensione riguardava gli adempimenti la cui scadenza ricadeva fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Successivamente tale termine è stato più volte posticipato per arrivare fino al 30 aprile 2021, per effetto dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

**Il decreto "Sostegni bis"**- Il decreto **differisce ora al 30 giugno 2021** il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti:

- 1. da cartelle di pagamento;**
- 2. da avvisi di addebito INPS;**
- 3. da avvisi di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Entrate.** Sul punto la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 20 marzo 2020, ha chiarito che la sospensione in parola si

intende riferita solo ai termini per il versamento degli importi relativi agli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati a seguito della notifica di un atto di accertamento. La sospensione riguarda anche il caso del pagamento dilazionato degli importi presenti negli avvisi di accertamento in esame purché affidati all'agente della riscossione.

**I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021.**

Il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal decreto in rassegna coincide con il sabato.

Deve essere evidenziato che, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 anziché dall'8 marzo 2020. Si tratta dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.

**Sospensioni dei pignoramenti di stipendi e pensioni** - Altra modifica sulla quale si pone l'attenzione, riguarda la **sospensione dei pignoramenti** dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Per effetto del citato articolo 9, comma 1, viene "corretto" l'articolo 152 del D.L. n. 34/2020, che, nella sua formulazione originaria, aveva sospeso fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

**Con la modifica, viene ulteriormente differito al 30 giugno 2021 il termine riguardante gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del D. L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ossia dal 19 maggio 2020.**

Le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore. Ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Il datore di lavoro o l'ente pensionistico, quindi, deve comunque rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Il lavoratore dipendente o il pensionato, hanno il diritto di ricevere, rispettivamente, lo stipendio e la pensione, senza trattenute dovute al precedente pignoramento.

**Altre disposizioni** - Il comma 2 dell'articolo 9 in rassegna, reca delle disposizioni di coordinamento con le precedenti disposizioni.

Infatti, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso (30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 41/2021), viene precisato che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (26 maggio 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D. Lgs. n. 46 del 1999.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite (e non sono rimborsate) le somme accreditate, nel suddetto periodo, all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 1997).

Infine, il comma in esame stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento, restano privi di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del richiamato decreto n. 34 del 2020, laddove è disposto che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del DPR n. 602/1973, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

***Termini non prorogati - Nessuna proroga, invece, è contemplata con riguardo alle somme dovute per la definizione della cosiddetta "rottamazione-ter", della "rottamazione risorse proprie UE" e del "saldo e stralcio" delle cartelle.***

Rimangono ferme, quindi, le regole previste dall'articolo 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 41/2021, il quale, modificando il menzionato articolo 68, comma 3, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora:

- a) il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021. Si tratta delle rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020 e le rate del "Saldo e stralcio" scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020;
- b) il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021. Riguarda le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 e le rate del "Saldo e stralcio" scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 14-bis del D. L. n. 119 del 2018, per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo

pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

**Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE".**

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**